

Disciplinare di rendicontazione

Il presente disciplinare specifica le modalità operative per la liquidazione degli acconti, per la rendicontazione delle spese complessivamente sostenute e pagate nonché per l'erogazione del saldo relativo al progetto formativo dei volontari del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR nel contenimento e nel contrasto dell'emergenza.

L'organizzazione individuata quale capofila del progetto trasmette il formale atto di aggregazione temporanea tra le Organizzazioni di Volontariato di secondo livello partecipanti, unitamente all'accettazione delle condizioni - previste dal Decreto del Presidente che approva il sostegno finanziario al progetto di formazione - relative a contenuti, ammissibilità, erogazione degli acconti e del saldo, modalità di eventuali varianti, tempi di ultimazione.

Le richieste formali inerenti alle fasi di erogazione degli acconti e alla rendicontazione finale sono da inviarsi con PEC dell'Organizzazione capofila all'indirizzo PEC del Servizio Gestione Amministrativa della Direzione generale Cura della persona, salute, welfare: amministrazionessr@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Erogazione del primo acconto

Su richiesta formale - del rappresentante legale dell'organizzazione individuata quale capofila - di erogazione del primo acconto pari al 40% dei costi complessivamente previsti, contenente le seguenti dichiarazioni - rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - relative all'inesistenza, in capo ai rappresentanti legali delle Organizzazioni di Volontariato di secondo livello partecipanti, delle seguenti di cause di esclusione:

1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Ricevuta la richiesta ed effettuati i necessari controlli, il Servizio Gestione Amministrativa della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare provvede all'adozione della determinazione di liquidazione dell'acconto.

Erogazione del secondo acconto

Su richiesta formale - del rappresentante legale dell'organizzazione individuata quale capofila - di erogazione del secondo acconto pari al 40% dei costi complessivamente previsti, contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- rendiconto di progetto intermedio, che non può essere inferiore al 50% delle attività previste, tenuto conto del sistema di monitoraggio di attuazione indicato nel progetto;
- stato delle spese sostenute in relazione allo stato di attuazione del progetto.

Ricevuta la richiesta e l'eventuale documentazione allegata, il Servizio Gestione Amministrativa della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare provvede all'adozione della determinazione di liquidazione del secondo acconto.

Rendicontazione delle spese complessive, controlli ed erogazione del saldo

Terminato il progetto, il legale rappresentante dell'organizzazione capofila trasmette, nella forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e pagate, indicando per ciascuna di esse i dati inerenti ai documenti contabili probatori ed ai relativi documenti di pagamento, unitamente all'ammontare del saldo da liquidare, dedotti gli acconti già erogati;

- la relazione finale sulle attività formative svolte e sui risultati raggiunti, tenuto conto del sistema di monitoraggio di attuazione del progetto formativo.

Ricevuta la dichiarazione, il Servizio Gestione Amministrativa della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare dispone, presso la sede dell'Organizzazione capofila, il controllo del campione casuale del 5% della documentazione attestata, documentando le operazioni di controllo svolte con specifici verbali.

Ultimate le operazioni di controllo, il saldo è disposto, entro i 30 giorni successivi, con determinazione del Servizio Gestione Amministrativa della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare.

Si ribadisce che i costi ammissibili devono essere necessariamente riferibili a costi direttamente imputabili al progetto formativo, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili o di costi indiretti.

L'Organizzazione capofila è tenuta alla conservazione degli attestati di partecipazione/presenza agli eventi formativi per almeno 5 (cinque) anni.

Modalità di erogazione

Ai fini dell'emissione dell'ordinativo di pagamento il Servizio Gestione Amministrativa della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare trasmette il suddetto atto di liquidazione, completo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al Servizio Policy Amministrativa, programmazione e bilancio dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Servizio Policy Amministrativa, programmazione e bilancio dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile provvederà all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, di norma entro i successivi 20 giorni dalla trasmissione dell'atto di liquidazione.

Comunicazione esterna dei risultati

L'Organizzazione capofila e le organizzazioni partecipanti al raggruppamento autorizzano il Soggetto attuatore per l'Emilia-Romagna a dare informazione pubblica delle attività svolte, dei volontari coinvolti, dei costi sostenuti, dei rendiconti intermedi e finali, nel rispetto della tutela dei dati personali e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Eventuali modifiche al progetto di formazione o alla sua durata

Con nota firmata dal rappresentante legale, l'Organizzazione di Volontariato capofila comunica al Servizio Assistenza ospedaliera della

Direzione generale Cura della persona, salute, welfare eventuali modifiche al progetto, purché coerenti con gli obiettivi e la metodologia dichiarati, pena la revoca dell'erogazione concessa, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già ricevuto a titolo di acconto.

L'esame dell'ammissibilità delle eventuali modifiche è disposto dalla stessa commissione tecnica che ha valutato l'ammissibilità della proposta progettuale.

Resta fermo e invariabile l'importo complessivo dei costi del progetto ammissibili a rimborso.

Per motivate esigenze, a seguito di formale e documentata istanza del rappresentante legale, potrà essere richiesto di estendere la durata del progetto di formazione, indicata in 12 (dodici) mesi, per un ulteriore periodo, la cui valutazione è rimessa alla commissione tecnica di cui al precedente di ammissibilità del progetto, che dovrà determinarla tenuto conto dei termini di rendicontazione connessi alla disciplina speciale dell'emergenza.

L'eventuale proroga è disposta con provvedimento del Servizio Assistenza ospedaliera della Direzione generale Cura della persona, salute, welfare.